




Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale”;
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la titolarità delle procedure sui progetti di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale;
- Visto in particolare l’articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuisce al Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ove ricorrano i motivi di urgenza, l’autorizzazione provvisoria, su richiesta dell’interessato, per l’avvio dei lavori per la realizzazione degli interventi di bonifica all’interno dei Siti di Interesse Nazionale;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003 di perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Aree industriali di Porto Torres”;
- Visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 agosto 2005 di modifica della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale di “Aree industriali di Porto Torres”;
- Vista la “Relazione conclusiva di validazione delle analisi eseguite nell’Area Società Syndial SpA”, trasmessa da ARPA Sardegna – Dipartimento Provinciale di Sassari con nota del 12 settembre 2008 con protocollo n. 6392, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 22515/QdV/DI del 1° ottobre 2008;
- Visto il “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1”, trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 15 gennaio 2016 con protocollo n. 14, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 520/STA del 15 gennaio 2016;
- Visto il parere congiunto della Regione Autonoma della Sardegna, ARPA Sardegna – Dipartimento Provinciale di Sassari e Gallura, Provincia di Sassari, ASL Sassari e Comune di Porto Torres in merito al “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1”, trasmesso con nota del 25 gennaio 2016 con protocollo n. 1294, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1146/STA del 26 gennaio 2016;



- Visto il parere di ISPRA in merito al “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1”, acquisito per le vie brevi in occasione della Conferenza di servizi decisoria del 27 gennaio 2016 e poi trasmesso ufficialmente con nota del 3 febbraio 2016 con protocollo n. 7356, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1729/STA del 3 febbraio 2016;
- Visto il documento integrativo al “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1”, relativo al computo metrico estimativo e al cronoprogramma degli interventi, trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 25 gennaio 2016 con protocollo n. 22, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1149/STA del 26 gennaio 2016;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 27 gennaio 2016, approvato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 34/STA del 2 febbraio 2016, che ha ritenuto approvabile con prescrizioni il “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1”, trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 15 gennaio 2016 con protocollo n. 14;
- Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna del 25 gennaio 2016 con protocollo n. 1189, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 1038/STA del 25 gennaio 2016, nella quale è evidenziato che per una serie di interventi previsti nel “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1” è necessario attivare la procedura di valutazione ambientale regionale;
- Vista la richiesta, ai sensi dell’articolo 252, comma 8, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’autorizzazione, in via provvisoria, all’avvio dei lavori previsti nel “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1”, trasmessa dalla Syndial SpA con nota dell’8 febbraio 2016 con protocollo n. 35, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 2096/STA dell’8 febbraio 2016;
- Considerato che nell’area oggetto del “Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1” sono stati riscontrati, in fase di caratterizzazione condotta ai sensi dell’articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, superamenti delle CSC di cui alla Tabella 1 colonna B dell’Allegato 5 alla Parte Quarta del Titolo V del medesimo Decreto Legislativo, relativamente ai seguenti parametri: per l’area Minciaredda (ubicata all’interno del Settore B dello stabilimento) Idrocarburi Aromatici (BTEX), Alifatici Clorurati Cancerogeni e non Cancerogeni, Alifatici Alogenati Cancerogeni, Idrocarburi leggeri e pesanti; per l’area vasche Peci (ubicata all’interno del Settore A dello stabilimento) metalli (antimonio, berillio, cobalto, piombo), idrocarburi pesanti, dimetiltereftalato (DMT),



dimetilftalato, così come è stato evidenziato dai risultati del piano di caratterizzazione trasmessi dalla Syndial SpA e acquisiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 33046/QdV/DI del 20 dicembre 2007 (risultati Settore B contenente l'area Minciaredda) e al protocollo n. 1643/QdV/DI del 23 gennaio 2007 (risultati Settore A contenente l'area vasche Peci);


Ravvisata

la sussistenza dei motivi urgenti alla luce degli atti acquisiti al procedimento per la bonifica del sito di interesse nazionale di "Aree Industriali di Porto Torres" in atto presso la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con particolare riferimento al verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 26 maggio 2014, sottoscritto dai rappresentanti degli Enti Pubblici partecipanti, e al parere congiunto firmato da Regione Autonoma della Sardegna, Provincia di Sassari e ARPA Sardegna acquisito dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 14279/TRI del 23 maggio 2014, dai quali emergono rischi sanitari e ambientali non accettabili per le aree interessate dal "Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1";

DECRETA


ART. 1

1. È autorizzato, in via provvisoria per motivazioni d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1", trasmesso dalla Syndial SpA con nota del 15 gennaio 2016 con protocollo n. 14, così come integrato dalla documentazione trasmessa dalla Syndial SpA con nota del 25 gennaio 2016 con protocollo n. 22, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni riportate nei successivi commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
2. In merito al Protocollo operativo gestione materiali:
 - a) il criterio di separazione del flusso dei materiali deve essere applicato anche al trattamento di distinti lotti di terreno, caratterizzati da differenti livelli di contaminazione;
 - b) la lista dei materiali antropici di cui alla verifica 0 del Protocollo di gestione, la cui presenza in almeno uno dei micro lotti con cui sarà suddiviso ciascun lotto di riferimento, costituirà elemento discriminante per la caratterizzazione del materiale come terreno/rifiuto, dovrà contenere le ulteriori voci: resine, fanghi, morchie, peci;
 - c) dovrà essere predisposto un registro aggiornato quotidianamente che permetta la tracciabilità dei materiali all'interno della piattaforma e la possibilità di ricostruire in maniera univoca il percorso compiuto e i trattamenti subiti da ciascun lotto o frazione di esso;
 - d) per quanto riguarda la gestione dei materiali come terreno, si concorda con la modalità operativa relativa alla verifica delle CSR prima in laboratorio interno (verifica 1) e poi in laboratorio certificato (verifica 3a). In caso di conformità del passante ai 2 mm il terreno sarà considerato conforme e riutilizzabile *in situ*. I terreni che non abbiano superato detta verifica saranno sottoposti a vagliatura separando le frazioni < 2 cm, tra



2 e 5 cm e > 5 cm. Dallo schema allegato al progetto non si comprende il motivo di una ulteriore verifica della CSR sulle suddette tre frazioni in quanto quella inferiore a 2 cm è stata già valutata non conforme nella verifica 1 e 3a. Pertanto tale frazione dovrà essere immediatamente destinata alla piattaforma di trattamento ove il proponente la ritenesse idonea a una decontaminazione mediante trattamento dedicato. Le altre due frazioni granulometriche potranno eventualmente essere recuperate *in situ* a seguito di verifica di conformità al test di cessione *ex* Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 con i limiti di riferimento di Tabella 2 acque sotterranee. Non è richiesta, in questo caso, alcuna verifica delle CSR;

- e) le modalità operative per la tracciabilità dei rifiuti all'interno della piattaforma polifunzionale dovranno essere stabilite in sede di A.I.A. con attribuzione del codice CER ai materiali in ingresso alla piattaforma;
 - f) relativamente alla modalità di verifica delle CSC ai fini di un recupero in situ della frazione dei rifiuti inferiore a 2 cm (Verifiche 2, 3 e 4), la procedura di cui alla verifica 3 deve prevedere la determinazione analitica sul tal quale, previa macinazione in mortaio. Non può perciò essere ammessa una verifica sul solo passante i 2 mm, riferendo poi le concentrazioni al totale della massa dei rifiuti. Le verifiche 2 e 4 sono condivise;
 - g) ai fini del recupero *in situ* dei rifiuti dopo trattamento in piattaforma polifunzionale le verifiche 2, 3 e 4 dovranno essere effettuate secondo quanto sopra specificato, in particolare per la verifica 3;
 - h) lo smaltimento *on site* dei rifiuti dopo trattamento in piattaforma è subordinato alla totale conformità a quanto riportato all'articolo 6 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (accettabilità in discarica per rifiuti non pericolosi), in particolare per quanto riguarda la conformità al test di cessione di cui alla Tabella 5 (per rifiuti non pericolosi) o alla Tabella 5a (per rifiuti pericolosi). Dovrà anche essere verificata la conformità delle concentrazioni sul tal quale di diossine e furani, PCB, TOC (solo nel caso di rifiuti pericolosi), inquinanti organici persistenti, pH (solo nel caso di rifiuti pericolosi) e sostanza secca. Si chiede di aggiornare lo schema di flusso considerando che appare errato (verifica 7), e comunque non si condivide il riciclo dei rifiuti in piattaforma in caso di mancata conformità. La stessa cosa vale per la verifica 8 (rifiuti non pericolosi) in caso di non conformità;
 - i) in riferimento alle verifiche di cui al punto 3.4 del protocollo operativo di gestione dei materiali (verifica 4 dei materiali classificati come rifiuto), dovranno essere forniti in sede di successive autorizzazioni ambientali maggiori dettagli operativi, con particolare riguardo alle modalità di verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato C4 della circolare 5205/2005;
 - j) i diagrammi di flusso riportati negli Allegati 2 e 3 del protocollo di gestione dei materiali riportano traiettorie non facilmente interpretabili in diversi punti (Terreni: a valle delle verifica 4, 6 e 7; Rifiuti: a valle delle verifiche 7 e 8), nonché incongruenze rispetto al testo della relazione (Terreni: comportamento a valle della verifica 1); in fase esecutiva si chiede di tenere conto di tale aspetto e di quanto evidenziato ai punti precedenti;
 - k) in fase esecutiva deve essere aggiornato l'allegato 4.All.9_Protocollo di gestione dei materiali che nell'ultima versione del documento trasmessa (rif. protocollo n. 14 del 15 gennaio 2016) non risulta essere stato modificato rispetto alla versione precedente.
3. In merito alla Piattaforma polifunzionale:
- a) la piattaforma polifunzionale dovrà essere utilizzata esclusivamente ai fini della



bonifica dei suoli dell'intero Stabilimento Petrolchimico Syndial della Zona Industriale di Porto Torres;

- b) per quanto concerne i materiali caratterizzati da concentrazioni di idrocarburi comprese tra 5.000 mg/kg e 25.000 mg/kg è previsto il trattamento attraverso *soil washing* e successivo eventuale processo di inertizzazione. In considerazione dei limiti tecnici del *soil washing*, i materiali caratterizzati da frazione finissima ($< 63 \mu\text{m}$) superiore al 30% verranno inviati a inertizzazione (solidificazione/stabilizzazione), mentre per quelli caratterizzati da frazione finissima compresa tra 20 e 30% sono previste valutazioni caso per caso. Non è chiaro se tali materiali siano destinati a incapsulamento o a semplice mescolamento con materiali leganti. In considerazione del fatto che detti leganti agiscono da immobilizzanti principalmente nei confronti di contaminanti inorganici, si chiede che, in fase di successiva progettazione di dettaglio/esecutiva, questi aspetti vengano maggiormente specificati e che vengano valutate ipotesi alternative di trattamento di queste frazioni di materiali. Al riguardo si osserva che la presenza di sostanze organiche può avere effetti negativi sulle proprietà dei leganti in quanto tali.
4. In merito al Modulo SDR:
 - a) il Modulo SDR dovrà essere utilizzato per la raccolta e il deposito dei rifiuti provenienti esclusivamente dalla bonifica dell'intero Stabilimento Petrolchimico Syndial della Zona Industriale di Porto Torres;
 - b) nell'ambito dei procedimenti VIA/AIA si chiede all'Azienda di ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - b 1. specificare i criteri e calcoli per il dimensionamento della rete di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche;
 - b 2. specificare gli aspetti geotecnici connessi alla valutazione dei possibili cedimenti dei terreni di fondazione e della stabilità delle interfacce;
 - b 3. fornire il Piano di gestione operativa (Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, Allegato 2, pt.2) che risulta mancante nella documentazione presentata. Si ricorda che la norma, richiamata dagli stessi progettisti, prevede che nel Piano siano trattati molteplici argomenti, tra i quali: modalità di conferimento dei rifiuti all'impianto, tipologia dei sistemi utilizzati per assicurare il contenimento delle emissioni originate dalla dispersione eolica e delle perdite di percolato nel corso del conferimento; procedure di accettazione dei rifiuti conferiti; piano di intervento per condizioni straordinarie quali allagamenti, raggiungimento dei livelli di guardia di indicatori di contaminazione, ecc..
 5. In merito all'Area Minciaredda:
 - a) la fase separata LNAPL e DNAPL dovrà essere rimossa per l'intero spessore individuato, indipendentemente dalla piezometria locale del sito;
 - b) i rifiuti individuati nell'insaturo e sotto la superficie piezometrica dovranno essere completamente rimossi;
 - c) le sezioni 04-05-07-09 e 10 riportate nell'Allegato denominato 4.All.8.b_Piano Scavi – Sezioni trasversali area D evidenziano che gli scavi intercettano e fanno affiorare estese porzioni della falda soggiacente l'insieme dei rifiuti industriali e parte dei terreni saturi indicati come contaminati. L'approfondimento dello scavo favorirà l'emergenza della falda in quantità non stimabili allo stato delle conoscenze attuali. Ciò premesso, è necessario che in fase di successiva progettazione di dettaglio/esecutiva vengano esplicitate le modalità di gestione delle acque sotterranee afferenti alla falda intercettata che potranno riempire l'area di scavo; in particolare,



dovrà essere chiarito se sono previsti sistemi di raccolta e allontanamento delle acque intercettate e il loro recapito finale;

- d) gli elementi progettuali a livello esecutivo dei moduli MPE e dei correlati sistemi di trattamento off-gas, nonché dell'impianto di trattamento acque (TAL) ad essi asservito, dovranno essere approfonditi in sede di tavolo tecnico locale, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, in analogia con quanto stabilito per la III Variante al POB falda:
- d 1. è compito della Provincia territorialmente competente stabilire i limiti allo scarico in mare da imporre al soggetto titolare dell'Autorizzazione allo scarico, tenendo conto dei livelli prestazionali conseguibili mediante l'applicazione delle BAT, dei "valori obiettivo" proposti dalla Società nella III Variante al POB falda e del carico massimo ammissibile sul corpo idrico recettore; tale autorizzazione sarà rilasciata dalla Provincia ai sensi della normativa vigente, tenuto conto dell'articolo 10 c. 1 e 2 della Disciplina regionale degli scarichi;
 - d 2. la verifica del rispetto dei valori limite deve essere effettuata in corrispondenza dell'uscita del modulo di trattamento. Il rispetto dei suddetti valori deve essere garantito su un intervallo temporale medio di tre ore e verificato su un campione medio composito prelevato nell'arco di tre ore, così come indicato per gli scarichi industriali in Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inteso anche riferito alla valutazione delle efficienze di abbattimento.
6. In merito all'Area Peci DMT e all'Impianto di Desorbimento Termico:
- a) il progetto di bonifica dei suoli deve essere esteso a tutta l'area circostante le vasche contenenti peci in cui le indagini di caratterizzazione integrativa eseguite nel 2005 hanno evidenziato nei suoli (superficiale e profondo) sia superamenti della CSR per gli idrocarburi C>12 (14.808 mg/kg) sia superamenti delle CSC per i parametri dimetiltereftalato (DMT), cobalto, antimonio, berillio e piombo, che non sono stati oggetto di analisi di rischio;
 - b) preliminarmente all'inizio della bonifica, si chiede di eseguire, in corrispondenza dei piezometri limitrofi all'area Peci DMT, il monitoraggio nelle acque di falda dei seguenti parametri, connessi al ciclo produttivo del DMT e menzionati tra le specie incluse nel collaudo del solo terreno insaturo: cobalto, idrocarburi totali espressi come n-esano, dimetiltereftalato (DMT) e metanolo. Gli esiti di detto monitoraggio dovranno essere valutati ai fini dell'eventuale inclusione della matrice ambientale acque di falda all'interno della bonifica;
 - c) il trattamento mediante desorbimento termico dovrà interessare il solo materiale di rifiuto a matrice terrigena; dovrà garantire, inoltre, unicamente il desorbimento e non una termodistruzione del rifiuto;
 - d) gli aspetti progettuali di dettaglio relativi al desorbitore termico dovranno essere approfonditi in sede di procedimenti AIA/VIA; in tale sede potrà essere valutata la prescrizione di cui al punto precedente e formulate ulteriori prescrizioni. Al riguardo, si chiede alla Regione Autonoma della Sardegna di promuovere in tempi brevi un tavolo tecnico in sede locale con la partecipazione dei Soggetti interessati (Enti territorialmente competenti e Azienda) al fine di valutare gli aspetti tecnici di dettaglio forniti dall'Azienda e di garantire la conclusione in tempi rapidi dell'iter istruttorio per l'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione.
7. In merito al Piano di Monitoraggio:
- a) dovrà essere predisposto un aggiornamento del piano di monitoraggio presentato, nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a 1. devono essere indicate le caratteristiche costruttive (diametro, profondità,



posizione del tratto fessurato, ecc.) dei piezometri che saranno utilizzati per il monitoraggio, sia esistenti (area Minciaredda) che di nuova realizzazione (Sito SDR). Come criterio generale si ritiene necessario utilizzare piezometri che abbiano una profondità tale da poter verificare la qualità delle acque fino ad alcuni metri al di sotto della quota di massima profondità di scavo (area Minciaredda e area Peci DMT) o della superficie di fondo piano di posa MNR (Sito SDR). Nel caso i piezometri esistenti non avessero tali caratteristiche dovranno essere realizzati nuovi punti di misura;

- a 2. considerata la morfologia della superficie piezometrica, la rete dei piezometri di monitoraggio in area Minciaredda deve essere integrata con almeno tre piezometri su ciascuno dei lati est e ovest dell'area;
 - a 3. in ciascuna fase di monitoraggio devono essere misurati i livelli piezometrici e i parametri chimico-fisici in campo;
 - a 4. il monitoraggio "ante operam" in area Minciaredda e nell'area del sito SDR dovrà comprendere l'analisi di tutti i parametri previsti nel monitoraggio "in corso d'opera";
 - a 5. il piano di monitoraggio deve prevedere: tabelle specifiche per ciascuna delle tre aree (Area Minciaredda, Sito SDR, Area peci DMT); per ciascuna area dovranno essere predisporre tre tabelle: per i monitoraggi da effettuare *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*; ciascuna delle tabelle dovrà contenere: i punti di misura, i parametri da misurare, il periodo di tempo di misura (anni), la frequenza di misura.
8. Le prescrizioni di dettaglio in merito ai piani di monitoraggio delle singole aree (Minciaredda, peci DMT e SDR) dovranno essere concordate in sede di tavolo tecnico locale, tenendo conto anche del Piano di monitoraggio elaborato nell'ambito del Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'intera area dello Stabilimento Petrolchimico.
 9. La Syndial SpA deve ottemperare a quanto indicato dalla Regione Autonoma della Sardegna nella nota del 25 gennaio 2016 con protocollo n. 1189 in merito alla valutazione di impatto ambientale regionale sul "Progetto Nuraghe: progetto operativo di bonifica dei suoli delle aree Palte Fosfatiche, Minciaredda e Peci. Rielaborazione per fasi. Gennaio 2016. Fase 1".

ART. 2


1. I lavori previsti nel progetto di bonifica di cui all'articolo 1 dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto e dovranno rispettare le modalità e i tempi del cronoprogramma presenti nel Progetto.

ART. 3

1. La verifica della corretta esecuzione e della conformità degli interventi effettuati al Progetto definitivo di bonifica e alle prescrizioni previste nell'articolo 1 è rimessa al controllo della Provincia di Sassari.

ART. 4

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, la Syndial SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie



valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.

2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori e imprevisti volumi di rifiuti/terreni da trattare rispetto a quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 1, tali da comportare una variazione delle dimensioni e delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel progetto, dovrà essere predisposta dalla Syndial SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

ART. 5

1. A garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1 dovrà essere prestata una fideiussione bancaria a cura della Syndial SpA a favore della Regione Autonoma della Sardegna, in una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento stimato nel progetto medesimo in € 90.500.000,00 (novanta milioni e cinquecentomila).

Roma, li

Gian Luca Gallati
